



Scheda di Sintesi

Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione DECRETO-LEGGE 9 settembre 2025, n. 127

1. Premessa

L'articolo 1 del DECRETO-LEGGE 9 settembre 2025, n. 127 introduce un ampio pacchetto di modifiche al **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62**, con l'obiettivo di riformare la struttura, la denominazione e la funzione dell'esame conclusivo della scuola secondaria di secondo grado, nonché di ridefinire le procedure per il passaggio tra indirizzi scolastici e per la formazione dei docenti membri delle commissioni d'esame.

2. Principali modifiche al D.Lgs. n. 62/2017

a) Articolo 12 – Denominazione e finalità

L'“**Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione**” viene **ridenominato** “**Esame di maturità**”.

L'esame:

- verifica **conoscenze, abilità e competenze** acquisite in rapporto agli obiettivi specifici di ogni indirizzo, facendo riferimento alle **Indicazioni nazionali** (licei) e alle **Linee guida** (istituti tecnici e professionali);
- valuta anche il **grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità** dello studente;
- assume una **funzione orientativa**, sostenendo le scelte post-diploma, sia universitarie che professionali;
- tiene conto della **partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro**, dello **sviluppo delle competenze digitali** e del **percorso personale dello studente** (art. 1, comma 28, L. 107/2015);
- considera le **competenze di educazione civica** ai sensi della **L. 92/2019**.

b) Articolo 16 – Commissioni d'esame

Ogni commissione è costituita **una ogni due classi**.

Composizione:

- **Presidente esterno**;
- **Due membri esterni**;
- **Due membri interni per ciascuna classe**, individuati tra le aree disciplinari stabilite da decreto ministeriale da emanare entro **60 giorni** dall'entrata in vigore del decreto.



c) Articolo 17 – Struttura e modalità dell'esame

1. Nuovo comma 2-bis:

L'esame è valido solo se lo studente **svolge regolarmente tutte le prove** previste.

2. Nuovo comma 7:

Ogni anno, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito (entro **gennaio**), sono definite:

- le **discipline oggetto della seconda prova**;
- l'eventuale **terza prova scritta** per specifici indirizzi;
- le **quattro discipline oggetto del colloquio** e le relative modalità organizzative. Restano ferme le **specificità per gli istituti professionali**.

3. Comma 9 (colloquio orale):

- Il colloquio si svolge sulle **quattro discipline individuate** dal decreto ministeriale;
- verifica l'acquisizione di **contenuti, metodi, capacità argomentative, criticità e autonomia**;
- tiene conto delle informazioni presenti nel **curriculum dello studente** (art. 1, comma 30, L. 107/2015);
- valuta anche **maturazione personale, responsabilità e impegno**;
- riconosce eventuali **azioni particolarmente meritevoli** e le **competenze di educazione civica**, come documentate nel **documento del Consiglio di classe**.

d) Articolo 18 – Punteggio finale

La commissione può **integrare fino a 3 punti** il punteggio complessivo, **solo** se il candidato ha raggiunto **almeno 90 punti** tra credito scolastico e prove d'esame.

e) Articolo 21 – Diploma e curriculum dello studente

- Nel diploma viene indicato l'esito conseguito **all'esame di maturità**.
- Il **modello del diploma** e quello del **curriculum** saranno adottati con **decreto ministeriale**, previa consultazione del **Garante per la protezione dei dati personali**.

3. Passaggi e riorientamento tra indirizzi scolastici (D.Lgs. n. 226/2005, art. 1, comma 7)

- Entro il **31 gennaio** di ogni anno scolastico, gli studenti del **biennio iniziale** possono chiedere il **passaggio ad altro indirizzo, articolazione o opzione**. Le scuole di destinazione attuano **interventi didattici integrativi** per garantire l'acquisizione delle competenze necessarie.
- Dal **terzo anno** in poi, il passaggio è subordinato al **superamento di un esame integrativo**, da tenersi **in un'unica sessione** prima dell'inizio delle lezioni.
- Le **modalità degli esami integrativi** saranno definite con **ordinanza ministeriale**.



4. Restituzione dei risultati delle prove INVALSI

- Inserita nel D.Lgs. n. 213/2009 (art. 17, comma 2, lett. a-bis): l'INVALSI deve restituire a **studentesse e studenti i livelli di apprendimento conseguiti** nelle prove nazionali, in un'ottica di trasparenza e autovalutazione.

5. Elaborato critico di cittadinanza (L. n. 150/2024, art. 1, comma 5-bis)

L'**elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale** dovrà essere **discusso** dagli studenti in sede di **recupero delle carenze formative** (art. 4, comma 6, DPR 122/2009).

6. Ridenominazione dei PCTO

- A partire dall'**anno scolastico 2025/2026**, i **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)** sono **ridenominati "Formazione scuola-lavoro"**.
- La nuova dicitura sostituisce ovunque la precedente, mantenendo **obiettivi e finalità educative** già previsti dalla legge.
- Si intende recuperare una denominazione più aderente alla tradizione e alla percezione sociale del rapporto tra scuola e mondo del lavoro.

7. Formazione dei docenti commissari d'esame

- Incremento di **3 milioni di euro annui a partire dal 2026** del fondo di cui all'art. 1, comma 125, L. 107/2015, destinato alla **formazione specifica dei docenti** componenti delle commissioni dell'esame di maturità.
- Dal **2026/2027**, l'aver partecipato a tale formazione **costituisce titolo preferenziale** per la nomina a commissario.

A Cura di G.S. Craparo (D.N. Gilda degli Insegnanti)